

LE CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI NELL'ANNO 2017

di Arturo Bianco

Al fine di meglio supportare le singole amministrazioni nello svolgimento delle proprie attività ed in considerazione delle numerose modifiche che sono intervenute nel dettato normativo si riassumono di seguito le condizioni per le assunzioni di personale da parte degli enti locali nell'anno 2017, con la indicazione della fonte di riferimento.

LE CONDIZIONI

- 1) RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- 2) COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DELL'AVVENUTO RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ENTRO IL 31.3 (legge n. 232/2016);
- 3) RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELL'ANNO IN CORSO (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- 4) SPESA DEL PERSONALE INFERIORE ALLA MEDIA DELLE SPESE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2011, 2012 E 2013. Ricordiamo che per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) occorre invece garantire il rispetto del tetto di spesa del personale del 2008 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 per gli enti che erano soggetti al patto e articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 per gli enti che non erano soggetti al patto);
- 5) RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001) con informazione preventiva ai sindacati;
- 6) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);
- 7) RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 8) APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 9) ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (art. 27, del D.L. n. 66/2014),
- 10) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL RENDICONTO DI GESTIONE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED INVIO DEI DATI RELATIVI AI SUDETTI ATTI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Si ricorda che non è necessario dare corso alla approvazione del piano delle performance, poichè tale vincolo non si applica in modo obbligatorio alle amministrazioni locali e regionali e poichè la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti è previsto solamente per le amministrazioni statali.

I VINCOLI PROCEDURALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Si ricordano inoltre i seguenti vincoli che le amministrazioni devono rispettare nella effettuazione delle assunzioni

- a) COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA ED ALLA STRUTTURA REGIONALE AI FINI DELLA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA' (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)

- b) ATTIVAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e smi). Vi sono indicazioni non omogenee della giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla necessità della applicazione di questo vincolo nel caso di scorrimento di graduatorie valide dell'ente
- c) SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VALIDE dell'ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000).

LE CAPACITA' ASSUNZIONALI

Per i comuni fino a 1000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (cioè per gli enti che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) sono possibili le seguenti assunzioni a tempo indeterminato: una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 (comma 562 legge n. 296/2006) ovvero il rispetto del tetto di spesa dei cessati (legge n. 208/2015). Le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall'anno 2007 in poi.

Per i comuni da 1001 fino a 10000 abitanti :

> 75% della spesa dei cessati nel 2016 (La condizione per potere dare corso a questo tetto di spesa per le nuove assunzioni è che sia stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione per gli enti dissestati, rapporto che per il periodo 2014/2016 è definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014).

> 25% della spesa dei cessati nel 2016 (Questo tetto si applica alle amministrazioni in cui il rapporto dipendenti/popolazione è superiore a quello per gli enti dissestati, rapporto che per il periodo 2014/2016 è definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014)

Per i comuni da 10.000 abitanti in poi: 25% della spesa dei cessati nel 2016.

Si ricorda che capacità assunzionali, così come le spese per le assunzioni, devono essere sempre valutate su base annua.

I resti assunzionali si possono utilizzare in senso dinamico sul budget non consumato nel triennio 2014-16 per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania a condizione che le connesse risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno. Occorre dimostrare che è stato rispettato il patto di stabilità, che è stato rispettato il tetto di spesa del personale e che esista la sostenibilità finanziaria dell'ente.

I resti devono risultare a seguito delle assunzioni che sono state formalizzate.

Le capacità assunzionali del triennio precedente sono le seguenti:

- Anno 2014 : 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
- Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
- Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 75% per i comuni fino a 10.000 abitanti con un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati.

LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Per le assunzioni flessibili il limite della spesa resta sempre quello stabilito dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e cioè per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale non deve essere superiore al 100% della spesa sostenuta nel 2009 e per le altre PA tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Nel calcolo di spesa non vanno inclusi le spese per incarichi a contratto stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. In questa direzione vanno espressamente le previsioni dettate dal DL n. 113/2016.

Si ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni devono dimostrare la presenza di condizioni eccezionali o limitate nel tempo.